

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 del 15/04/2025

Oggetto: *Revisione del PEF 2024/2025 annualità 2025 con conseguente variazione di Bilancio –2025/2027 Approvazione tariffe TARI anno 2025*

L'anno duemilaventicinque il giorno quindici del mese di aprile alle ore 18:30, e in prosecuzione nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Germano Caperna	Sindaco	Presente
Eugenio Velocci	Consigliere	Presente
Alessandra Cretaro	Presidente	Presente
Silvia Marchione	Consigliere	Presente
Ambrogio Santoro	Consigliere	Presente
Massimiliano Leo	Consigliere	Presente
Denis Campoli	Consigliere	Presente
Andrea Iaboni	Consigliere	Presente
Emanuele Fiorini	Consigliere	Presente
Danilo Pasqualitto	Consigliere	Presente
Cristina Verro	Consigliere	Presente
Emiliano Pica	Consigliere	Presente
Fabrizio Rotondo	Consigliere	Presente
Gianpaolo Frusone	Consigliere	Presente
Patrizia Viglianti	Consigliere	Assente
Lorenzo Magliocchetti	Consigliere	Assente
Cristiano Papetti	Consigliere	Presente

CONSIGLIERI:

Assegnati n. 17
In carica n. 17

CONSIGLIERI:

Presenti n. 15
Assenti n. 2

Presiede Cretaro Alessandra, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Urbano Sabrina.

Il Presidente ad inizio di seduta ha accertato il numero legale ed ha dichiarato aperta la seduta.

La seduta è Pubblica

Il Presidente, constatato che

- gli intervenuti sono in numero legale,
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi:

per quanto concerne la regolarità tecnica, parere:		Firmato da: Anna Caliciotti Comune di Veroli Responsabile del Settore VII CONTABILITA' E TRIBUTI
FAVOREVOLE		
per quanto concerne la regolarità tecnica, parere:		Firmato da: Domenica Di Benedetto Comune di Veroli Responsabile del Settore VI TECNICO-AMBIENTALE
FAVOREVOLE		
per quanto concerne la regolarità contabile, parere:		Firmato da: Anna Caliciotti Comune di Veroli Responsabile del Settore VII CONTABILITA' E TRIBUTI
FAVOREVOLE		

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relazona l'assessore al Bilancio Dottoressa Elena Di Nicuolo che ricorda all'assemblea che la tassa sui rifiuti, istituita nel 2013 e poi modificata nel 2019 ai sensi della Legge 205 del 2017, è regolata e controllata da Arera (Agenzia Regolazione Energia Reti e Ambiente). L'assessore aggiunge che per ottemperare a tale regolazione Arera ha elaborato un metodo revisionato in MTR 2 per gli anni dal 2022 al 2025, necessario alla determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga, ciò in quanto il comma 654 della legge del 2013 obbliga l'ente ad avere la copertura integrale dei costi di investimento e dei costi di esercizio. Precisa che a seguito della Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif rubricata

“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” si è già proceduto all’aggiornamento biennale del PEF 2024/2025 relativamente all’annualità 2024 con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2024, però in ossequio proprio alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF punti 8.5 e 8.6, nel caso in cui si dovessero verificare circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa. L’assessore precisa che per il comune di Veroli la circostanza straordinaria è legata al subentro, nel corso del presente anno 2025, di un nuovo gestore affidatario del servizio a seguito del completamento della procedura di gara prossima all’aggiudicazione. L’assessore aggiunge in proposito che tenuto conto che per la prima parte del 2025 il costo di riferimento continua ad essere quello del 2024 si è ritenuto di dover procedere alla variazione rispetto alla stima nell’aggiornamento del PEF 2024/2025, annualità 2025, e che tale revisione ha portato ad una stima del costo del servizio per l’anno 2025 pari ad euro 3.549.414,00, ripartiti in costi fissi per Euro 766.673,42 e costi variabili per Euro 2.782.740,58, al quale vanno detratte le somme rimborsate dal MIUR per le istituzioni scolastiche statali per un importo pari ad Euro 15.391,00 e le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione di Euro 100.000. Pertanto precisa che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l’anno 2025 viene complessivamente quantificata in € 3.434.023,00 con conseguente variazione di bilancio rispetto a quanto previsto in sede di approvazione dello stesso. L’assessore aggiunge che come previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 la tariffa verrà articolata nelle fasce di utenza domestica (83% dei costi) e non domestica (restante 17%). Ricorda inoltre che a far data dal 1° gennaio 2024, ARERA ha introdotto le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, e volte alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno e alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno. Conclude affermando che sull’ argomento sono stati espressi i pareri favorevoli, sia contabile che tecnico, da parte dei rispettivi Responsabili di Settore e il parere favorevole dell’Organo di revisione sulla conseguente variazione di bilancio.

Interviene il Consigliere Papetti chiedendo se si tratta di una variazione in aumento e se è temporanea.

L'Assessore Di Nicuolo chiarisce che la nuova gara ha comportato inevitabilmente un aumento dei costi del servizio derivante dall'aumento delle voci di costo che purtroppo hanno caratterizzato in generale questi ultimi anni, con conseguente riflesso sulla determinazione delle tariffe. Tuttavia, si tratta di un aumento contenuto e temperato dalla previsione aggiornata dell'importo di entrata relativo all'attività di recupero dell'evasione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "...*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al*

citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 31/07/2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/2024 il quale agli articoli 7 e successivi demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

- o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
- o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”* (lett. i);

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema regolatorio n. 1 così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di RERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*.

Visto l'art. 8 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, in particolare i punti 8.5 e 8.6 che prevedono:

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.

Visto altresì il punto 4.7 del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR2 che dispone: *“Qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell’ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.”*

Dato atto che nel corso del 2025 subentrerà un nuovo gestore affidatario del servizio a seguito della definizione della procedura di gara con conseguente variazione del costo del servizio rispetto a quello stimato nell’aggiornamento del PEF 2024/2025 annualità 2025;

Ritenuto pertanto procedere alla revisione infra-periodo del PEF 2022/2025, annualità 2025, in considerazione del fatto che, in assenza della stessa, l’ente potrebbe riscuotere la tariffa 2025 basandosi su costi che non corrispondono a quelli effettivamente conseguenti al subentro della nuova gestione del servizio, con il rischio di incongruenze rispetto al fabbisogno reale e con conseguente pregiudizio sugli equilibri di bilancio;

Considerato di dover individuare, ai sensi del su citato punto 4.7 del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR2 *“modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell’ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”*;

Ritenuto di provvedere al recupero della sostenibilità efficiente della gestione anche attraverso l’integrazione della posta rettificativa con la previsione aggiornata dell’importo di entrata relativo all’attività di recupero dell’evasione;

Dato atto che:

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Veroli, non risulta operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2024 con la quale è stato approvato l’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario TARI – PEF 2024 e 2025 ed i documenti ad esso allegati;

Preso atto che la revisione del Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2025, ammonta ad € 3.549.414,00;

Dato atto che, pertanto, occorre procedere alla variazione di Bilancio di Previsione 2025/2027 per adeguare le previsioni dello stesso alla revisione del PEF 2024/2025 annualità 2025;

Visto il parere rilasciato dall'Organo di revisione con verbale n. 30 del 07/04/2025 in merito alla variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 conseguente alla revisione del PEF 2024/2025, annualità 2025;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R così quantificate:

- 1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 € 15.391,00
- 2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione € 100.000,00

Dato atto quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2025 viene complessivamente quantificata in € 3.434.023;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 10 febbraio 2025 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”;*

Vista la successiva nota di approfondimento IFEL del 15/01/2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad € 3.549.414, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 766.673,42

COSTI VARIABILI € 2.782.740,58

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così stabilita:
 - 83,00% a carico delle utenze domestiche;
 - 17,00% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'**Allegato A**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato B**) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[HYPERLINK "https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2013-12-27;147_art1-com683"](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2013-12-27;147_art1-com683)articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) 1,, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) 2,, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Considerato che la Seconda Commissione Consiliare Permanente, in data 10/04/2025 ha esaminato la proposta di deliberazione ed ha espresso a maggioranza parere favorevole;

Non essendoci più interventi il Presidente pone a votazione la voce posta all'Ordine del Giorno;

con voti:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli: 14

Contrari: 1 (Papetti Cristiano)

Astenuti: ==

Assenti: 2 (Patrizia Viglianti, Lorenzo Magliocchetti)

pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

sulla base della votazione espressa per appello nominale e debitamente proclamata

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

- 1) di approvare la revisione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 – 2025, annualità 2025, aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2024 e di approvare l'ammontare complessivo delle entrate TARI 2025, quantificato in € 3.434.023,00;
- 2) di approvare la conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027;
- 3) di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, rispettivamente **Allegato A)** e **Allegato B)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato
- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) di dare atto che il costo del servizio di cui al punto sub 1) del deliberato è così ripartito:
83,00% a carico delle **utenze domestiche**;
17,00% a carico delle **utenze non domestiche**;
- 6) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - 1,, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - 2,, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

- 7) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, con voti:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli: 14

Contrari: 1 (Papetti Cristiano)

Astenuti: ==

Assenti: 2 (Patrizia Viglianti, Lorenzo Magliocchetti)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cretaro Alessandra

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Sabrina Urbano

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).